



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 208 del 10-12-2024

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "XXIII NATALE DEL BERSAGLIERE" - ADOZIONE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLE SOSTE PER IL GIORNO DOMENICA 15 DICEMBRE 2024.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la nota della Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Albano Laziale, registrata al prot. gen. n. 62468 del 08.10.2024, con la quale comunica di organizzare per il giorno 15.12.2024 la manifestazione "XXIII Natale del Bersagliere" che prevede alle ore 09.00 l'ammassamento e schieramento dei radunisti in P.zza Mazzini ed a seguire la sfilata su C.so Matteotti, C.so Matteotti, Via S. Martino, Via Cavour, Via De Gasperi, P.zza Costituente, ove avrà luogo la cerimonia in onore dei caduti con deposizione di una corona e riprendere su Via A. De Gasperi fino a Piazza Duomo;

Visto il Patrocinio concesso all'Associazione Nazionale Bersaglieri per la suddetta manifestazione, giusta deliberazione di G.C. n. 219 del 06.12.2024;

Considerato che per il corretto svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione occorre provvedere a regolamentare la circolazione veicolare sulle vie e piazze interessate dalla sfilata prevedendo l'apposizione di idonea segnaletica di divieto di sosta-zona rimozione e ogni altra prescrizione necessaria;

Ritenuto opportuno provvedere in merito mediante l'adozione del presente provvedimento le cui prescrizioni costituiscono misura congrua ed idonea per le finalità di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

ORDINA

Per il giorno DOMENICA 15 Dicembre 2024, dalle ore 07.00 e fino al termine della Manifestazione di:

- 1. Istituire il divieto di sosta Zona Rimozione in Piazza Mazzini nel tratto compreso tra C.so Matteotti e l'intersezione con Via Cairoli;**

2. Il divieto di sosta-zona rimozione in Piazza Costituente, su tutta la piazza;
3. Istituire il divieto di transito su Piazza Mazzini, con idoneo transennamento dell'area interessata e compresa dalla rotatoria all'intersezione con C.so Matteotti, contestualmente dirottando il traffico su Via Cardinale Altieri, eccetto bus di linea;
4. Istituire il divieto di transito esclusi i residenti del quartiere all'intersezione Via Parco della Rimembranza/Via Don Gnocchi;
5. Chiudere a vista al traffico veicolare C.so Matteotti, Via San Martino, Via Cavour, Piazza Costituente, Via De Gasperi, Piazza Duomo e le strade ad esse affluenti alla partenza della Manifestazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa, con transennamento di tutte le strade che affluiscono sul percorso (Via Savelli, Via Volontari del Sangue, Via Costa/Parco della Rimembranza, Via S. Severo, Via V. Veneto e Via San Pancrazio).

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime oltre l'apposizione dell'opportuna segnaletica di indicazione delle località direzionali.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, dei VVFF e del 118, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
Al Sindaco
All'URP
Al 118
Alla Società COTRAL
All'Associazione Nazionale Bersaglieri renzi.geomagostino@libero.it

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale e le autorità di PS hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente atto, è il Vice Comandante Ronzo Giuseppe.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 10-12-2024

GR/bm

IL VICE COMANDANTE
GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005